



Città di
Borgomanero

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO- ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20 dicembre 2019

Testo in vigore dal 20 dicembre 2019

INDICE

Articolo1 - Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 - Istituzione del Registro De.Co.

Articolo 3 - Utilizzo del marchio De.Co.

Articolo 4 – La struttura organizzativa

Articolo 5 – Le iniziative comunali

Articolo 6 – Le tutele e le garanzie

Articolo 7 – Promozione di domande di registrazione ufficiale

Articolo 8 – Norme finali

Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche il sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Nel perseguimento di dette finalità, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a. Dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge attraverso l'istituzione di un registro De.Co. (Denominazione Comunale) da utilizzarsi quale strumento di valorizzazione territoriale.
 - b. Della promozione e sostegno di iniziative esterne, favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure comunali previste per la concessione di contributi, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - c. Del rilascio un marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e alla produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Articolo 2
(Istituzione del Registro De.Co.)

1. E' istituito un apposito registro in cui vengono iscritti i prodotti agro-alimentari tradizionali locali segnalati e denominati ai sensi del presente regolamento come prodotti "De.Co."
2. Le istanze di iscrizione al registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e devono essere corredate da adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
3. La Giunta Comunale approva i disciplinari di produzione e/o schede informative vincolanti per la concessione della De.Co.
4. Sulla ammissibilità dell' iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia una Commissione presieduta dal Sindaco o suo delegato e nominata dalla Giunta Comunale, nella

quale sono rappresentati n. 1 esperto del settore agro-alimentare, n. 1 esperto del settore gastronomico locale, n. 1 esperto del settore commerciale. Per casi che necessitino di professionalità specialistiche, diverse rispetto a quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere invitati esperti scelti tra persone in possesso delle qualifiche e conoscenze necessarie alla valutazione delle richieste in relazione allo specifico settore produttivo, nonché storici locali. La Commissione dura in carica per cinque anni; opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.

5. La Commissione predisponde una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.Co. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co.
6. I prodotti e le produzioni iscritte nel registro possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.Co., completato dal numero di iscrizione.
7. L'iscrizione nel registro De.Co. avviene a cura del responsabile del procedimento di cui all'art. 4.
8. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto in via preferenziale al mercato locale, al fine di radicare i prodotti e le produzioni sul territorio e garantirne maggiormente la tipicità.

Articolo 3 (Utilizzo del marchio De.Co)

1. Il Comune di Borgomanero, proprietario del marchio De.Co., può avvalersi del medesimo in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1.
2. Chiunque nell'ambito del territorio comunale di Borgomanero realizzi prodotti agro-alimentari e/o gastronomici iscritti nel registro De.Co., al fine di ottenere la concessione di utilizzo del marchio De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

Articolo 4 (La struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 5
(Le iniziative comunali)

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità, nonché attraverso la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, forme di comunicazione pubblica per le finalità di cui all'art. 1.
2. Il Comune si avvale, ai fini di cui al presente regolamento, di forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

Articolo 6
(Le tutele e le garanzie)

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune in quanto connessi con gli interessi di cui agli artt. 3 e 13 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 7
(Promozione di domande di registrazione ufficiale)

1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, può promuovere, per i prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento De.Co., la presentazione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. In particolare, ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, IGP, il Comune interverrà per sostenere le domande delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co. da più di cinque anni.

Articolo 8
(Norme finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e ai regolamenti statali e regionali in materia.